



UA MAESTA' IMPERIALE essendo informata della infelice situazione in cui si trovano attualmente i Procacci di Roma, e di Venezia per le variate circostanze del Commercio, e principalmente per i continovi pregiudizj che risentono intorno alla Privativa già ad essi accordata di condurre i Passeggeri nell' occasione dei rispettivi loro Viaggi; E volendovi opportunamente provvedere, e sollevare in qualche parte i Procacci suddetti, che sono di tanta utilità, e comodo per il pubblico servizio.

Comanda, e vuole, che in avvenire nessun Vetturino, Oste, Presta-Cavalli, o chicchessia altri ardisca sotto verun pretesto di noleggiar Passeggeri, o dar Cavalli a Vettura ai Forestieri, ed a chiunque altro che da Firenze prenda a fare, o proseguire il Viaggio alla volta di Roma, di Bologna, e di Venezia, dal mezzo giorno del Venerdì fino al mezzo giorno della Domenica susseguente di ciascuna settimana, Restando da S. M. I M P. riservata, ed accordata ai soli Procacci di Roma, e di Venezia la Privativa di noleggiare, levare, e condurre a loro conto i Passeggeri, ed altri per i luoghi predetti nei giorni di Venerdì, Sabato, e Domenica, misurati, e presi nel modo, e termini sopra indicati; Con dichiarazione che negli altri restanti giorni della settimana farà lecito, e permesso ai Vetturini, Osti, Presta-Cavalli, ed altri il poter non solo dar Cavalli a Vettura, ma il noleggiare altresì, e condurre a proprie spese i Passeggeri, ed altri, ove, e come più loro piaccia, Non ostante il disposto in contrario nell' universale Regolamento de 16. Giugno 1746. all' Articolo 4. cui in questa unica parte rimane derogato.

Chiunque contravverrà a quanto sopra viene ordinato, incorrerà irremissibilmente nella pena di scudi cinquanta, da applicarsi per un terzo al Fisco, per un terzo ai Procacci che ne risentiranno il danno, e per l' altro terzo all' Accusatore segreto, o palese; E la Camera Gran-Ducale conoscerà di tali trasgressioni, quali per essere talvolta di loro natura difficili a provarsi, faranno perciò bastanti a convincere i trasgressori quelle prove privilegiate, e minori, che sono reputate sufficienti negli altri casi di difficile prova. Non ostante &c. Fatto in Firenze li nove Gennajo 1760.

MARCHESE BOTTA ADORNO.

GUADAGNI.